



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 714

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 28.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite

GARA DEL 14/02/2025: ASD CDM FUTSAL - ASD LEONARDO

Reclamo proposto da: ASD Leonardo

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD LEONARDO avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

Dal referto arbitrale è emerso che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della ASD LEONARDO entro il tempo regolamentare di attesa.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell'incontro, motivando a tal proposito che la Società aveva deciso di partire per Genova il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto disputare l'incontro a causa del pregresso impegno in Coppa della Divisione il giorno antecedente e che il volo aereo prenotato per raggiungere la destinazione una volta decollato veniva dirottato all'aeroporto di Pisa per problemi di maltempo, non consentendole così di poter raggiungere Genova in tempo utile stante la notevole distanza chilometrica tra le due località.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Questo Organo Giudicante, esaminato il referto di gara e la documentazione prodotta dalla ricorrente ritiene che non possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società LEONARDO per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti.

Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.

Nel caso di specie la società ricorrente non ha adottato un comportamento sufficientemente diligente finalizzato ad evitare le conseguenze in cui è incorsa, avendo liberamente deciso di partire il giorno stesso la disputa dell'incontro per una località assai lontana collegata solo via nave o via aereo, anziché il giorno antecedente così come previsto anche dalle norme relative ai campionati dettate nel C.U. n.01/2024, secondo le quali, in



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



tema di riconoscimento di forza maggiore, è stato stabilito che "Con riferimento all'art. 55 delle NOIF, le Società di Serie A e A2 Elite Maschile e Serie A Femminile hanno l'obbligo di raggiungere il Comune sede del Campionato e delle gare di Play Off il giorno prima della disputa delle stesse."

Il predetto articolo, infatti, è stato predisposto proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa degli incontri del campionato di Serie A, A2 Elite e A Femminile.

Osservato tuttavia che, nel caso in esame, se non si fossero verificate le condizioni eccezionali di maltempo che hanno coinvolto parte delle regioni italiane del nord-ovest ed hanno comportato la chiusura imprevista di alcuni aeroporti, la Società sarebbe giunta in tempo utile presso la destinazione si ritiene equo di non comminare, vista la peculiarità degli eventi e del caso di specie, la sanzione pecuniaria accessoria.

Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/24

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 657 del 19/02/2025 si decide:

- di considerare la Soc. ASD LEONARDO rinunciataria alla disputa dell'incontro;
- di respingere il ricorso, infliggendo alla ASD LEONARDO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica.
- di comminare l'obbligo a carico della ASD LEONARDO di versare la somma di €1.500,00 in favore della CDM FUTSAL a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa, salva rinuncia da parte della beneficiaria.
- la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/02/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia